



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Articolo 1 - Finalità e criteri generali

Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola.

Il servizio, che deve essere improntato a criteri di qualità ed efficienza, è svolto dal comune di MONTICELLI PAVESE nell'ambito delle proprie competenze, stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

Articolo 2 - Destinatari

Il Servizio di Trasporto Scolastico è diretto agli alunni residenti nel territorio del COMUNE DI Monticelli Pavese che frequentano la scuole d'Infanzia di BADIA PAVESE, **la scuola Primaria di Pieve Porto Morone e la scuola Secondaria di 1° grado del Comune di PIEVE PORTO MORONE**

Possono essere ammessi al servizio anche alunni domiciliati nel comune di MONTICELLI PAVESE residenti/domiciliati in Comuni limitrofi, compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti, fermo restando il principio di precedenza per i residenti.

Art. 3 - Criteri di priorità

Il Servizio è erogato prioritariamente agli alunni residenti nel COMUNE DI MONTICELLI PAVESE che necessitino di trasporto.

Nel caso le domande di ammissione al servizio superino il numero dei posti disponibili, l'Amministrazione procede alla formazione di una graduatoria che terrà conto di criteri di priorità quali:

- diversamente abili
- la distanza della residenza dal plesso scolastico
- la condizione lavorativa dei genitori
- l'inconciliabilità degli orari di lavoro con gli orari scolastici.

Articolo 4 - Calendario e orari

Il servizio è attivo a partire dal primo giorno di scuola e si effettua nei giorni del calendario scolastico, definito annualmente dal competente Istituto Comprensivo.

I trasporti si effettuano solo durante gli orari principali: il mattino (inizio lezioni), a fine mattinata (quando non è previsto il rientro pomeridiano), e il pomeriggio (fine lezioni). Nei giorni in cui è previsto il rientro pomeridiano gli scuolabus non effettuano il viaggio di fine mattinata.

Per le scuole d'Infanzia il servizio viene effettuato al mattino dopo il normale orario di entrata della scuola Primaria e nel pomeriggio prima del normale orario di uscita pomeridiana delle scuole Primaria e/o Secondaria di 1° grado.

In caso di uscite scolastiche anticipate o entrate posticipate per assemblee sindacali, scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in qualsiasi altro caso dovuto a motivi straordinari o urgenti non potrà essere assicurato il normale servizio di trasporto scolastico e lo stesso potrà essere effettuato, a seconda dei casi, parzialmente o **completamente sospeso** in relazione alle condizioni oggettive.

Articolo 5 - Modalità di esercizio del servizio

Gli itinerari degli scuolabus vengono predisposti ogni anno, decorso il termine fissato per la presentazione delle domande di iscrizione al servizio, sulla base delle richieste presentate dagli alunni ammessi al servizio.

Gli itinerari vengono articolati esclusivamente secondo percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico, non potendosi svolgere su strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale e/o dei mezzi di trasporto. Devono rispondere a criteri che consentano la maggior sicurezza possibile per il personale in servizio per gli utenti e, in particolare, i punti di salita e di discesa degli alunni devono essere programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade.

Nella programmazione degli itinerari si tiene conto dei criteri stabiliti dal presente regolamento nonché dell'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste e della necessità di riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo.

Gli itinerari possono essere modificati in caso di nuove iscrizioni al servizio nel corso dell'anno scolastico o in caso si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 6 - Modalità organizzative

Gli alunni frequentanti la scuola d'Infanzia vengono trasportati a partire dalla propria abitazione fino alla scuola e viceversa.

Gli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di I grado vengono di norma trasportati a partire dal punto di ritrovo fino alla scuola e viceversa. I punti di salita vengono stabiliti annualmente in base alle richieste presentate dagli utenti ammessi al servizio

Qualora non fosse possibile garantire condizioni di sicurezza per gli alunni o per gli utenti della strada, la fermata verrà effettuata nel punto più sicuro e prossimo all'abitazione.

Art. 7 - Variazioni dei tempi di percorrenza e sospensione del servizio

I tempi di percorrenza previsti possono subire variazioni indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione; eventuali ritardi, non imputabili a comportamenti arbitrari dei conducenti degli scuolabus o conseguenti a riconosciute cause di forza maggiore, non danno luogo ad azioni di responsabilità nei confronti dell'Amministrazione erogatrice del servizio.

Il servizio può essere sospeso, a titolo esemplificativo e non vincolante:

- qualora il percorso risulti pericoloso per cause di forza maggiore e in casi eccezionali quali le avverse condizioni atmosferiche (ad es. copiose precipitazioni nevose tali da rendere le strade impraticabili) e/o calamità naturali;
- in caso di variazione dell'inizio e/o fine dell'orario di lezione per scioperi o assemblee sindacali;
- in caso di orari scolastici non definiti e non coincidenti con le esigenze complessive del piano dei trasporti, se non preventivamente comunicati e concordati con il Servizio competente;
- in caso di avaria dei mezzi o per indisponibilità degli autisti.

Art. 8 - Servizi diversi dal trasporto scolastico

Compatibilmente con la disponibilità del personale, gli Scuolabus possono essere utilizzati, oltre che per il primario servizio di trasporto scolastico, anche per i seguenti servizi, attinenti comunque all'istruzione:

- visite di istruzione, uscite didattiche;
- realizzazione di iniziative organizzate dalle scuole, volte a qualificare l'attività scolastica e ad integrare l'offerta formativa, per le quali si rende necessario il servizio di trasporto;
- attività sportive o ricreative organizzate dalla scuola o dall'Amministrazione.

Tutte le uscite devono essere concordate, con congruo preavviso, con il Responsabile del servizio competente; è comunque discrezione dell'Amministrazione valutare, in base al numero degli alunni coinvolti e interessati al servizio in quanto già utenti, se sussistono per l'Ente condizioni di economicità tali da giustificare l'attivazione dello stesso.

Durante le attività extrascolastiche (Centri Estivi), gli scuolabus possono altresì essere messi a disposizione, a discrezione dell'Amministrazione, per i trasporti ordinari (casa – sede del Centro Estivo) e per le uscite/gite programmate all'interno delle attività, previa sottoscrizione di apposita convenzione con la Parrocchia.

Art. 9 - Accompagnamento

Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è previsto per i bambini della scuola d'Infanzia ed è svolto secondo le modalità e le competenze stabilite dalle disposizioni normative vigenti.

E' facoltà dell'Ente la designazione di un accompagnatore per gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di 1° grado.

L'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:

- cura le operazioni di salita e discesa dei bambini;
- cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza o ai genitori o loro delegati che li attendono alla fermata;
- sorveglia i bambini durante il percorso, per il mantenimento della disciplina e delle condizioni di sicurezza per i trasportati sul mezzo
- segnala per iscritto all'Ufficio Istruzione eventuali casi di comportamento dei trasportati non conforme a quanto previsto dal presente Regolamento
- consegna agli alunni eventuali comunicazioni inerenti il servizio stesso

L'accompagnatore è responsabile degli alunni durante il tragitto dello scuolabus fino alla consegna alla scuola di appartenenza o al genitore o suo delegato.

Articolo 10 - Responsabilità

Il comune stipula idonea polizza assicurativa a garanzia dei trasportati.

L'Ente è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, fino alla discesa dal mezzo.

Art. 11 - Responsabilità ed obblighi degli autisti

Gli autisti sono responsabili del trasporto degli alunni e sono tenuti a garantire che le fermate siano effettuate in condizioni di sicurezza.

Gli autisti non si assumono alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus; una volta che gli alunni siano scesi alla fermata

stabilità, l'attraversamento della strada e/o il percorso fermata scuolabus–casa non può costituire onere a suo carico o a carico dell'assistente.

La conduzione dell'alunno dall'abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa è di competenza della famiglia, che se ne assume tutte le responsabilità.

Nelle ore di servizio, gli autisti addetti al trasporto scolastico:

- sono tenuti a intrattenere relazioni di rispetto e cortesia
- devono attenersi scrupolosamente alle norme stabilite dal Codice della strada e dal presente Regolamento

Gli autisti sono responsabili della perfetta tenuta degli automezzi adibiti al trasporto scolastico, curandone la pulizia e la manutenzione e verificando il rispetto di tutte le norme di sicurezza previste dal Codice della strada e sono chiamati a usare correttamente gli automezzi secondo le prescrizioni sancite per ciascun mezzo.

È fatto divieto all'autista di affidare ad altri la guida, permettere la salita sullo scuolabus a persone estranee a quelle inserite negli elenchi trasmessi dall'Ufficio Istruzione per il percorso previsto, effettuare fermate aggiuntive o diverse da quelle previste dall'itinerario di percorso, salvo casi in cui la fermata non sia accessibile o non siano garantite condizioni di sicurezza.

Art. 12 - Responsabilità dei genitori

Nel sottoscrivere la domanda di iscrizione al servizio, il genitore dell'alunno, o proprio delegato, si impegna ad essere presente alla fermata dello scuolabus per ritirare il proprio figlio all'orario stabilito, direttamente o tramite persona di fiducia, da indicare nella domanda di iscrizione.

L'accettazione dell'obbligo di essere presente alla fermata dello scuolabus è condizione indispensabile per accedere al servizio.

Per gli alunni che frequentano la classe 5ª della scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1 grado la famiglia può autorizzare a lasciare l'alunno alla fermata perché rientri autonomamente all'abitazione; in tal caso deve essere sottoscritta apposita dichiarazione da ambedue i genitori, nella quale la famiglia si assume ogni responsabilità in merito. L'Amministrazione si riserva comunque di negare tale autorizzazione qualora rilevi la sussistenza di situazioni di pericolo per la sicurezza dell'alunno.

Nei casi in cui il genitore dell'alunno, o chi da lui delegato, non fosse presente alla fermata per il ritiro del figlio, l'alunno non verrà fatto scendere dall'automezzo e al termine del giro verrà ricondotto a scuola o presso l'ufficio della Polizia Locale. Se la situazione sopradescritta dovesse ripetersi più di due volte, il servizio sarà sospeso.

Articolo 13 - Iscrizioni

Il Servizio Scuolabus viene erogato su domanda di uno dei genitori o da chi esercita la potestà sul minore.

Le domande d'iscrizione hanno validità di un anno scolastico e devono pervenire all'Ufficio Istruzione entro il termine stabilito annualmente dal Responsabile del Servizio.

L'accoglimento delle domande è subordinato alla verifica dell'ammissibilità delle stesse e del rispetto di tutti i criteri previsti dal presente regolamento.

Le domande di iscrizione al servizio pervenute nei termini, si intendono accolte salvo motivato diniego che viene comunicato al richiedente prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Le domande presentate oltre il termine e le eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico derivanti da trasferimenti di residenza e/o di cambiamento di scuola, possono essere accolte a seguito della verifica dell'ammissibilità delle stesse rispetto ai criteri previsti dal presente regolamento, alla disponibilità di posti sugli scuolabus e soltanto nel caso in cui l'accoglimento non comporti pregiudizio all'organizzazione del servizio.

La presentazione della domanda di iscrizione comporta l'integrale accettazione e rispetto di tutte le norme contenute nel presente regolamento.

Il genitore, all'atto dell'iscrizione dell'alunno al servizio trasporto scolastico, s'impegna a comunicare tempestivamente per iscritto all'Ufficio Servizi Scolastici dell'Unione qualsiasi variazione dei dati resi e dichiarati al momento dell'iscrizione.

Non sono ammessi d'ufficio ad usufruire del servizio gli utenti che non sono in regola con il pagamento dei servizi scolastici. In caso di saldo del debito pregresso, la riammissione al servizio è comunque subordinata alla disponibilità di posti sugli scuolabus.

Il servizio di trasporto scolastico per la scuola dell'Infanzia, potrà essere istituito solo in presenza di un numero di alunni richiedenti uguale o superiore a 5 iscrizioni (andata e ritorno) .

Articolo 14 - Condizioni d'uso

Gli utenti che usufruiscono del servizio devono:

- trovarsi pronti al momento di prelievo, senza che l'autista dello scuolabus debba attendere alla fermata prestabilita
- mantenere un contegno corretto e rispettoso, non disturbare i compagni di viaggio e l'autista
- attenersi strettamente a comportamenti che garantiscano la sicurezza del trasporto
- non portare sullo scuolabus oggetti pericolosi
- usare un linguaggio conveniente
- non produrre danni di alcun genere al mezzo di trasporto e, più in generale, rispettare le regole impartite dall'autista

L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non possono essere contestati all'autista.

Articolo 15 - Sanzioni, sospensione dal servizio

Qualora l'alunno non si attenga alle indicazioni impartite, ed anche se invitato dall'autista o dall'accompagnatore non rispetti le regole date pregiudicando la sicurezza del trasporto, si provvede nei suoi confronti attraverso un'ammonizione verbale o scritta.

Qualora il comportamento dell'alunno non muti e questo generi all'interno del mezzo confusione e pericolo tale da mettere a repentaglio gli stessi alunni trasportati, l'alunno viene sospeso dal servizio, previa comunicazione alla famiglia e al dirigente scolastico.

Qualora tale comportamento scorretto dovesse nuovamente presentarsi si può giungere all'espulsione dell'alunno dal servizio.

La sospensione e/o l'espulsione dal servizio non comportano il rimborso della tariffa versata.

La durata della sospensione è rapportata alla gravità del comportamento posto in essere dall'alunno.

Qualora il comportamento scorretto dell'alunno arrechi danni al mezzo, accertati con rapporto del conducente e/o dell'accompagnatore, la famiglia è ritenuta responsabile e deve provvedere al risarcimento degli stessi. Il pagamento dell'importo è preceduto da regolare contestazione del danno arrecato. I genitori, nei cinque giorni dalla data di notifica dell'inadempienza, possono presentare le

proprie controdeduzioni, sulle quali deciderà il Responsabile del Servizio interessato.

Articolo 16 - Tariffe e modalità di pagamento

L'iscrizione al Servizio di trasporto scolastico comporta il pagamento della relativa tariffa, quale quota di compartecipazione al pagamento dei costi organizzativi e di gestione del trasporto scolastico.

La tariffa, i termini e le modalità di pagamento sono stabiliti dall'Amministrazione comunale, prima dell'inizio di ogni anno scolastico.

Nel determinare l'entità delle tariffe si tiene conto dei seguenti criteri:

-
- eventuale esenzione/riduzione della tariffa per famiglie con più figli che utilizzano il servizio
-

Per poter accedere alle agevolazioni tariffarie il richiedente deve essere residente nel Comune di MONTICELLI PAVESE e deve allegare alla domanda di iscrizione al servizio certificazione ISEE in corso di validità.

L'agevolazione tariffaria si applica con riferimento al periodo successivo alla data di presentazione della documentazione comprovante il diritto. Qualora non venga presentata la certificazione ISEE, l'utente è collocato in fascia massima ed è pertanto tenuto al pagamento dell'intera tariffa.

L'applicazione e l'aggiornamento della tariffa derivante da richieste inoltrate nel corso dell'anno scolastico, è effettuato entro 15 giorni dal ricevimento della certificazione. Fino ad allora l'utente è tenuto al pagamento della tariffa in essere prima della consegna della certificazione.

La dichiarazione ISEE è soggetta al controllo della Guardia di Finanza.

Il comune di MONTICELLI PAVESE assume a proprio carico, limitatamente ai propri residenti, l'onere finanziario corrispondente alla quota della tariffa non versata dall'utente in virtù dell'agevolazione riconosciuta.

Nei casi in cui l'Ufficio Istruzione accerti situazioni debitorie derivanti dal mancato pagamento del servizio richiesto, anche a seguito di sollecito di pagamento inoltrato ai soggetti competenti, si attiveranno le procedure per la sospensione dell'utente dal servizio e per il recupero coattivo del credito.

L'Ente si riserva di sospendere il servizio agli utenti che, nel corso dell'anno scolastico, vengano sollecitati al pagamento per più di due volte.

Art. 17 - Rinuncia al servizio

L'Utente che rinuncia al servizio deve darne tempestiva comunicazione scritta al Comune di MONTICELLI PAVESE e, in tal caso, ha diritto alla restituzione delle mensilità eventualmente già versate, solo per i mesi successivi alla data del ritiro.

Nel caso in cui non sia stata presentata la comunicazione scritta di rinuncia, l'utente è tenuto al pagamento del servizio, anche se non utilizzato, e, in caso di pagamento già effettuato, non si provvede ad alcun rimborso.

Una volta presentata, la rinuncia al Servizio di trasporto è valida per tutta la durata dell'anno Scolastico e l'iscrizione al servizio potrà essere ripresentata soltanto per l'anno scolastico successivo.

L'Amministrazione si riserva la valutazione di casi particolari, motivati e documentati, in deroga a quanto stabilito al comma precedente.

Art. 18 - Variazioni al servizio

L'utente che nel corso dell'anno scolastico decida di variare il tipo di servizio richiesto (Andata, Ritorno, Andata e Ritorno), deve darne tempestiva comunicazione scritta al Comune.

L'utente che nel corso dell'anno scolastico necessiti di modificare, anche temporaneamente, il luogo di salita o di discesa indicati nella domanda di iscrizione al servizio, deve darne tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Istruzione, che provvederà ad accogliere la richiesta solo se compatibile con l'organizzazione del servizio, la disponibilità di posti sugli scuolabus e purché l'accettazione non comporti variazioni negli orari del servizio e nei percorsi.

Articolo 19 - Privacy

I dati forniti dal genitore/tutore all'atto dell'iscrizione dell'alunno al servizio di trasporto scolastico, sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e **GDPR 679/16** esclusivamente per le finalità connesse al servizio scolastico.

Il trattamento dei dati avviene mediante procedure informatiche.

I dati raccolti sono comunicati ed accessibili esclusivamente ai soggetti facenti parte dell'organizzazione e gestione del servizio di trasporto scolastico.

Art. 20 - Norme transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia e che riguardano l'osservanza del codice della strada, la disciplina della circolazione, la buona regola nella conduzione dei mezzi pubblici, ecc..